

Cons. Stato Sez. VI, 30/10/2000, n. 5798

Soc. De Nigris acetificio e Ditta Acetificio De Nigris c. Min. agr. e foreste e Min. politiche agr. e altri

MARCHI

In genere

Nel caso in cui la tutela di un determinato prodotto tipico è affidato dalla legge soltanto alla tecnica di produzione e non anche alla provenienza di un determinato comprensorio della materia prima oggetto di lavorazione e trasformazione, è illegittimo il provvedimento dell'amministrazione che limita al prodotto di stabilimenti unificati nel territorio del predetto comprensorio la denominazione commerciale del prodotto stesso, a tutela della pubblica fede, disponendo la denominazione di origine geografica quale requisito di qualità connesso alla zona geografica di produzione della materia oggetto di trasformazione. (Nella specie è stata dichiarata l'illegittimità del decreto ministeriale che, in applicazione del d.P.R. n. 162 del 1965, ha riconosciuto la denominazione di origine dell'"Aceto balsamico di Modena", escludendo dall'uso di essa prodotti ottenuti, fuori dal territorio delle provincie di Modena e Reggio Emilia, con procedimenti di produzione conformi alle tecniche tradizionali sperimentate nelle dette provincie, indipendentemente dalla utilizzazione di mosti da uve tipiche della zona).

FONTI

Foro Amm., 2000, f.10

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.